

ON.LE TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

RICORSO

AI SENSI DEGLI ARTT. 67 E SS. DEL D.LGS. 14/2019 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 83/2022 PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO CON LA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

PER

I Sigg.ri **ATALANO ANTONINO**, nato a **Reggio Calabria il 06.08.1955, cod. fisc. PLNN55M06H39B** e **DEDEGRINO NICOLINA**, nata a **San Roberto (RC) il 16/09/1958, cod. fisc. PLNCLN58P56H39C**, elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio in Reggio Calabria, via Demetrio Tripepi n. 78, presso lo studio dell'avv. **Salvatore Rijli**, cod. fisc. RJLSVT62C25H224Y (fax 0965/307540 - pec: salvatore.studiorijli@pecstudio.it), dal quale sono rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. **Marta Bella**, C.f. BLLMRT89E56H224E, (pec: avv.martabella@pec.it);

PREMESSO CHE

- I ricorrenti sono qualificabili come “consumatori” così come definito dal comma 1 lettera e) dell’art. 2, D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e si trovano in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 lett. c) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- sussistono per i ricorrenti i presupposti di ammissibilità ed in particolare:
- non sono soggetti a procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, e sono privi dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;
- non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell’accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda e non hanno già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
- non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Firmato c
ANGELO
Limitazio
Data: 18/

- hanno fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale
- le cause della crisi possono imputarsi essenzialmente agli accadimenti che di seguito si rappresentano:

L'istante, Sig. **[Redacted]**, sin dal 1989 ha sempre svolto l'attività di funzionario pubblico con la qualifica di Istruttore presso la Regione Calabria (oggi in pensione) mentre la di lui coniuge, **[Redacted]**, ha sempre svolto l'attività di lavoro dipendente quale docente a far data dal 01/09/1998.

A seguito di diversi avvisi di accertamento Irpef/Ilor notificati nei confronti della Sig.ra **[Redacted]**, l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria iscriveva a ruolo la Sig.ra **[Redacted]** nonché il Sig. **[Redacted]** quale coobbligato solidale, per avere presentato per l'annualità d'imposta 1995 la dichiarazione Mod 740 congiuntamente al proprio coniuge, per Irpef, sanzioni ed interessi moratori.

I suddetti atti impositivi traevano la stura da alcuni accertamenti elevati nei confronti dell'Associazione Linguistica Calabrese SKI, di cui la sig.ra **[Redacted]** era socia. Occorre precisare che la summenzionata società era stata costituita dallo zio della sig.ra **[Redacted]** amministratore unico e dominus della società, che aveva incluso la nipote nella compagine sociale sin dall'età di diciotto anni; all'uopo si precisa ulteriormente che la sig.ra **[Redacted]** non aveva mai esercitato le sue prerogative di socia e tantomeno si era mai interessata della gestione dell'associazione, svolgendo sempre e solo l'attività di insegnante dalla quale, unicamente, aveva ritratto le proprie risorse finanziarie.

Peraltro l'evasione contestata nasceva da un accertamento di tipo induttivo puro con il quale il reddito di quella associazione era stato determinato in palese spregio del principio di capacità contributiva, sulla scorta dei soli ricavi accertati e senza il riconoscimento di alcun costo.

Per effetto di quegli accertamenti l'Agenzia delle Entrate, in ragione della ristrettezza della base partecipativa, aveva presunto l'avvenuta distribuzione dell'utile in capo al socio, Sig.ra **[Redacted]** **(quale reddito di capitale e quindi non riferibile per la sua posizione ad attività di impresa)** la quale aveva sempre recisamente negato la percezione di tali utili.

In forza di quella presunzione, la Sig.ra [REDACTED] era stata denunciata per l'ipotesi di reato prevista e punita dall'allora vigente art. 1, comma II, L. 516/1982 vedendosi mandata assolta dal Tribunale Penale di Reggio Calabria (cfr. all. 2) all'esito di un'attività di indagine integrativa compiuta dal P.M., che non aveva offerto elementi dai quali potesse desumersi che l'imputata avesse **effettivamente** percepito gli utili contestati.

Nonostante l'assoluzione in sede penale l'Agenzia delle entrate, facendo leva su quegli illegittimi avvisi di accertamento, iscriveva a ruolo non solo la Sig.ra [REDACTED] per l'importo di € 2.849.024,62 ma anche il coniuge, [REDACTED], per la sola l'annualità 1995 ritenuto coobbligato solidale, per l'importo pari ad euro 355.243,46, per il sol fatto di aver presentato la dichiarazione congiunta.

Gli istanti coniugi risultano altresì debitori nei confronti dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena a seguito di contratto di mutuo di credito fondiario stipulato nel 2010, della durata di 20 anni, per euro 110.000,00.

Sino ad oggi, nonostante l'evidente difficoltà economica, i Sigg.ri [REDACTED] hanno puntualmente versato le rate del mutuo.

La Sig.ra [REDACTED] è debitrice nei confronti della Dinamica retail Spa della somma di € 27.751,93 al lordo delle rate versate nonchè nei confronti dell'Unicredit Spa della somma di euro 25.550,66 al lordo delle rate versate, in forza di un contratto di cessione del quinto dello stipendio.

Inoltre l'agente della riscossione ha da tempo azionato la procedura di pignoramento presso terzi ex art. 72bis Dpr 602/73 tali circostanze hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale;

- attualmente il ricorrente, Sig. [REDACTED], risulta essere in pensione nel mentre la Sig.ra [REDACTED] risulta essere dipendente presso il Ministero dell'Istruzione, ed hanno un reddito medio mensile di 3.708,00. come risulta dalla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2024 (all.1);

- le cause dell'indebitamento, pertanto, sono da individuarsi esclusivamente negli accertamenti notificati alla Sig.ra [REDACTED] quale socia della Associazione Linguistica Calabrese SRL, alla quale, in ragione della presunzione di origine giurisprudenziale legata alla ristrettezza della base partecipativa, sono stati attribuiti redditi di capitale di importi esorbitanti, dai quali sono scaturite imposte impossibili da assolvere anche in

ragione della modesta retribuzione percepita appena sufficiente a far fronte alle esigenze personali e della famiglia.

- il nucleo familiare della ricorrente è così composto:

- Sig. [REDACTED]
- Sig.ra [REDACTED]

- il reddito complessivo netto mensile del nucleo familiare ammonta ad € 3.708,00 e le spese correnti mensili necessarie al sostentamento del nucleo ammontano ad € 2.300,00.

- negli ultimi cinque anni la ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio;

- su ricorso dell'istante l'Organismo Composizione della Crisi di Reggio Calabria ha nominato il/la Dott. TRIPODI ANTONINO con studio a Reggio di Calabria, in VIALE CALABRIA 355, tel/fax n. 0965624386, indirizzo pec: 465_2022_rg_tribunale_rc@pec-composizionecrisi.it, quale Gestore della crisi incaricato delle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché della redazione della relazione al "Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore" ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 contenente:

- *le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;*
- *le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;*
- *un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;*
- *una presunta indicazione dei costi connessi alla procedura;*
- *un'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159.*

La situazione patrimoniale dei ricorrenti, alla data di presentazione del presente ricorso, redatta con l'ausilio del/della Dott. TRIPODI ANTONINO evidenzia le seguenti poste:

VALORI PATRIMONIALI ATTIVI STIMATI

Valore stimato del patrimonio immobiliare	€ 109.127,65
Valore stimato del patrimonio mobiliare	€ 0,00
Valore complessivo del patrimonio	€ 109.127,65

VALORI PATRIMONIALI PASSIVI ACCERTATI

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	% Tot.
Tributi	3.386.880,51	92,29%	28.224,01	91,19%
Aggio	234.934,45	6,40%	1.957,78	6,33%
Mutuo Ipotecario immobiliare	33.330,88	0,91%	458,00	1,48%
prestito Delega Chirografaria	14.547,70	0,40%	310,00	1,00%

Il debito residuo totale accertato è pari a € 3.669.693,54, che pesa mensilmente con una rata media pari a € 30.949,79.

Di seguito di riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati, con l'indicazione, ove possibile della rata media mensile e del rapporto rata reddito all'epoca della contrazione del debito.

Tabella 3: Dettaglio situazione debitoria

DATA	Tipologia debito	Creditore	Rata Mensile	Reddito Mensile	% Banca Italia
11/07/2012	prestito Delega Chirografaria	3 - DYNAMICA RETAIL S.P.A.	310,00	1.841,58	16,83%
	Aggio	1 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AGENTE PER LA RISCOSSIONE DI REGGIO CALABRIA	147,72		N.D.

	Tributi	1 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AGENTE PER LA RISCOSSIONE DI RGGIO CALABRIA	2.838,28		N.D.
12/07/2010	Mutuo Ipotecario immobiliare	2 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	458,00	4.180,00	10,96%
	Tributi	1 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AGENTE PER LA RISCOSSIONE DI RGGIO CALABRIA	25.385,73		N.D.
	Aggio	1 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AGENTE PER LA RISCOSSIONE DI RGGIO CALABRIA	1.810,06		N.D.

Spese di procedura ipotizzate: € 6.881,56

I ricorrenti hanno la disponibilità dei beni di cui agli allegati A (beni immobili) e B (beni mobili).

I creditori dei ricorrenti sono quelli indicati nell'elenco allegato C con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione di cui all'allegato D.

La fattibilità del piano risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dalla relazione del/della Dott. TRIPODI ANTONINO con studio in Reggio di Calabria in VIALE CALABRIA 355, tel/fax n. 0965624386, indirizzo pec: 465_2022_rg_tribunale_rc@pec-composizionecrisi.it;

Tutto ciò premesso i ricorrenti debitori, come sopra rappresentati e difesi,

PROPONGONO

La soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano e la cui fattibilità è attestata dal Gestore della crisi nominato ed in virtù di tutto quanto sopra,

CHIEDONO

- Che l'Ill.mo Tribunale di Reggio Calabria Voglia dichiarare aperta la procedura per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento e fissare con decreto l'udienza disponendo la comunicazione ai creditori;
- che voglia disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite

azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

Allega i seguenti documenti:

- 1) proposta di accordo;
- 2) elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
- 3) copia della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- 4) piano di ristrutturazione dei debiti;
- 5) attestazione di fattibilità del piano da parte dell'OCC;
- 6) elenco delle spese correnti necessarie per il proprio sostentamento e quello della famiglia;
- 7) certificato di stato di famiglia;
- 8) impegno al conferimento dei buoni fruttiferi

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il contributo unificato pari ad € 98,00.

Reggio Calabria, 17.07.2025

Avv. SALVATORE RIJLI